

RIEPILOGO DELL'IMPOSIZIONE FISCALE NEI TRE REGIMI IN CASO DI PAGAMENTO IN FORMA DI CAPITALE - VECCHI ISCRITTI -

Contributi versati fino al 31.12.2000

Contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006

Contributi versati dal 1.1.2007

Contributo Azienda	Contributo Iscritto	TFR	Rivalutazione

Contributo Azienda e Iscritto	TFR	Rivalutazione
<i>plafond**</i>		

Contributo Azienda e Iscritto	TFR	Rivalutazione
<i>plafond***</i>		

totalmente esente

tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del TFR*

imposta Visentini al 12,50%

tassazione ordinaria Irpef (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)

• tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R. - con requisiti di pensionamento

• con tassazione ordinaria Irpef (costituisce reddito) - senza requisiti di pensionamento

imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente)

tassazione ordinaria Irpef (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)

• tassazione sostitutiva al 15%, ridotta dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di Previdenza Complementare fino a un minimo del 9% - con requisiti di pensionamento

• tassazione sostitutiva 23% - senza requisiti di pensionamento

imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente fino al 31.12.2013)
imposta sostitutiva del 20% (applicata annualmente dal 1.1.2014)

* Le quote di TFR sono considerate esenti in misura pari all'esenzione di € 309,87 applicata al TFR complessivamente maturato nell'anno. In data antecedente il 1.1.1998 l'esenzione ammontava ad € 258,22.

** corrispondente ad € 5.164,57

*** corrispondente ad € 5.164,57

N.B.

1. Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto dal vecchio iscritto, applicando il nuovo regime fiscale sul maturato dal 1.1.2007, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale, maturato dal 1.1.2007, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso contrario, per ottenere il 100% in forma di capitale, l'iscritto potrà richiedere l'applicazione del regime fiscale previgente (valido per contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006) anche per il montante maturato dal 1.1.2007. In questo caso, però, laddove i 2/3 del montante maturato tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006 convertito in rendita risulti superiore al 50% dell'assegno sociale, nell'imponibile dovranno essere comprese anche le rivalutazioni maturate nello stesso periodo già assoggettate a tassazione dell'11%. Se tale scelta non viene effettuata l'iscritto dovrà richiedere almeno il 50% del maturato dal 1.1.2007 in forma di rendita, il resto potrà essere erogato in forma di capitale.

2. Solo in caso di anticipazione della posizione il totale versato e rivalutato nel periodo 2001 - 2006 viene assoggettato interamente a tassazione separata non definitiva. Nell'imponibile di tale periodo contributivo sono quindi inclusi i rendimenti già assoggettati all'imposta dell'11%. Le imposte versate a seguito di anticipazione saranno restituite in sede di riscatto o liquidazione della posizione.